

REGIONE LOMBARDIA



COMUNE DI CEDEGOLO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
TINTOLAVANDERIA**

ai sensi del Regolamento Regionale 1 febbraio 2018, n. 5
in attuazione dell'articolo 21 bis della Legge Regionale 16
dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale
dell'artigianato lombardo',

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi del Regolamento Regionale n° 5 del 1 febbraio 2018 emanato in attuazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo', nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.

2. Il presente regolamento disciplina, in tutto il territorio comunale:

a) l'attività professionale di tintolavanderia, ovunque esercitata nell'ambito del territorio comunale, in luogo pubblico o privato, in forma anche stagionale o temporanea, da imprese individuali o costituite in forma societaria, sia di persone che di capitali, artigiane o non artigiane;

b) l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività di tintolavanderia; c) le norme transitorie per l'adeguamento degli operatori tintolavandai in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività professionale di tintolavanderia, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 84 del 22 febbraio 2006 'Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia'. La tintolavanderia esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di: indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale, commerciale e sanitario tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Le imprese di tintolavanderia possono cedere alla clientela, a titolo oneroso ovvero gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, quali a titolo esemplificativo smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento, previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59'.

3. In deroga al comma 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 5, comma 7 della legge 8 agosto 1985 n. 443 'Legge quadro per l'artigianato', le imprese che esercitano attività di tintolavanderia in forma artigiana che intendano vendere prodotti connessi all'attività professionale, non devono presentare SCIA per la vendita al dettaglio.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA

1. L'attività di tintolavanderia può essere svolta esclusivamente in locali in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

ART. 4 - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE- RESPONSABILE TECNICO

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia, deve essere designato, in concomitanza con la presentazione della SCIA, un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale prevista dall'art. 4 del regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia. Tale carica può essere ricoperta dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un familiare coadiuvante o da un dipendente dell'impresa.
2. Ogni variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.
3. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare; in caso di società, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona di uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
4. Chi svolge l'attività in forma di impresa artigiana deve richiedere alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) l'iscrizione nella specifica sezione del Registro delle Imprese.
5. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idoneità professionale.
6. La designazione del responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale è obbligatoria per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia così come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore.
7. L'idoneità professionale di cui al precedente comma si intende conseguita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, con almeno una delle seguenti modalità:
 - a) con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di responsabile tecnico di tintolavanderia conseguito a seguito di percorsi di formazione di cui alla legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 'Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia'. L'attestato è conseguito a seguito di superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale. Tale percorso deve essere svolto presso un ente accreditato al sistema di Istruzione e Formazione Professionale ed è regolamentato a livello regionale;
 - b) con l'ottenimento, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di un attestato di qualifica in materia attinente l'attività, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
 - c) con il possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
 - d) a seguito di un periodo di inserimento presso imprese del settore, la cui durata è stabilita dalla legge 84/2006.
8. Per la verifica dei titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 84/2006, si applica quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 dicembre 2012 "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia".

9. Ai fini dell'esercizio dell'attività di tintolavanderia sono ritenuti validi, gli attestati rilasciati in altre regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del Ministero competente.

10. le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio e lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia sono di competenza del Comune in cui si svolge l'attività, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

ART. 5 - LAVANDERIA A GETTONI SELF SERVICE

1. Qualora sia svolta la sola attività di lavanderia a gettoni self service, intesa come l'attività di impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatore destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, non vi è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno'.

2. Tale attività deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con un'attività di tintolavanderia o di sola stireria.

3. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività accessorie quali la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 84/2006.

ART. 6 - INIZIO DELL'ATTIVITA' E SUBINGRESSO

1. Chiunque intenda avviare l'attività di tintolavanderia deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui verrà esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico polifunzionale ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 'Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133', nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 'Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.

2. E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di tintolavanderia: il subentrante deve presentare, per via telematica, una comunicazione di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico polifunzionale, ai sensi del DLgs 222/2016; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività dovrà essere allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).

3. Per la presentazione della SCIA/comunicazione dev'essere utilizzata esclusivamente la modulistica unica regionale presente sulla piattaforma www.impresainungiorno.gov.it o sul portale dello sportello telematico polifunzionale della Comunità Montana di Valle Camonica.

4. Le informazioni normative e la documentazione necessaria per la presentazione di istanze relative all'attività oggetto del presente regolamento sono reperibili sul sito dello sportello telematico polifunzionale della Comunità Montana di Valle Camonica.
5. La SCIA e relativa ricevuta di invio devono essere esposte al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività ed esibita, unitamente alla planimetria dichiarata, in caso di controlli.
6. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge 443/1985, l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico ai sensi del presente regolamento.

ART. 7 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività di tintolavanderia può essere sospesa per il periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno. A tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita comunicazione al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
2. Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni. 3. Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, entro 30 giorni per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP mediante la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività'

ART. 8 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI, DI SALUTE E SICUREZZA E AMBIENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Chiunque eserciti l'attività di tintolavanderia deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di salute e sicurezza vigenti in materia.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni in materia ambientale relative al rilascio, alla modifica o al rinnovo dei titoli o delle autorizzazioni propedeutiche all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di scarichi e assimilabilità alle acque domestiche, di autorizzazione in deroga alle emissioni in atmosfera e di Autorizzazione Unica Ambientale, nonché di corretta gestione degli eventuali rifiuti decadenti dai cicli lavorativi.
3. La vigilanza è effettuata dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) competenti per territorio sugli aspetti igienicosanitari e di salute e sicurezza dei lavoratori, e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente per il territorio di riferimento per gli aspetti di tutela ambientale.

Art. 9 - OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA

1. L'addetto al servizio di tintolavanderia è tenuto ad informare il cliente della possibilità che alcuni capi o articoli non vengano trattati direttamente, ma lavorati esternamente all'azienda.
2. È obbligatorio esporre, in luogo ben visibile anche dall'esterno dei locali dove si svolge l'attività, di:
 - orari di apertura e chiusura dell'attività

- prezzi applicati per le singole lavorazioni e prestazioni
- SCIA e relativa ricevuta di invio

ART. 10 - REGIME SANZIONATORIO

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di tintolavanderia in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dal presente regolamento, nonché in caso di mancata presentazione della SCIA ovvero della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'articolo 5 comma 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della legge 84/2006.
2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'.
3. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'articolo 21 bis, comma 2, della legge regionale 73/89.
4. L'inosservanza agli obblighi di cui all'art. 9, commi 2° e 3° del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 80 a 500 Euro, secondo le procedure di cui alla Legge 21 Novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

ART. 11 – CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

1. Il Settore SUAP consulterà preventivamente le Associazioni di categoria con riguardo alle eventuali modifiche al presente Regolamento.